

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"La Nostra Energia"

TITOLO PRIMO  
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, nell'ambito del diritto privato, ai sensi del Codice Civile, l'Associazione riconosciuta "**La Nostra Energia**" di seguito detta "Associazione".

Art. 2 - SEDE

L'Associazione riconosciuta ha sede in CASTROCELO (FR), Via Cavallara s.n.c..

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" - "CER" previste dall'art. 42-bis del Decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dall'art.31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, c.d. RED II per la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, nonché del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera 27 dicembre 2022, 727/2022/R/EEL e regolate dalla normativa pro tempore vigente.

L'obiettivo dell'Associazione è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la CER e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione e/o gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione dei costi energetici degli Associati all'interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione e distribuzione elettrica;
- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;
- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle F.E.R.;
- la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- la costituzione e la partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti o integrativo a favore degli associati.

L'Associazione si propone inoltre di operare in campo sociale, culturale e istituzionale al fine di promuovere, fra le altre iniziative:

- il risparmio energetico;
- la diffusione della sensibilità finalizzata all'utilizzo di energia da fonti di energia rinnovabile e l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- il contrasto alla povertà energetica;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;
- la tutela dell'ambiente;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti;

e per tal modo realizzando e svolgendo attività di interesse generale.

L'Associazione è retta e opera secondo principi democratici e ha quindi lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali in sede di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, non perseguendo profitti finanziari o di lucro.

La CER è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed effettivamente controllato dagli Associati che ne fanno parte attraverso gli organi stabiliti dal successivo articolo 10.

A norma, infatti, del paragrafo 1.2.2.2 "Atto Costitutivo/Statuto della CER" delle Regole Operative CACER, la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le eventuali imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità energetica non costituisca l'attività commerciale e/o industriale prevalente). Inoltre, la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede (cfr. art. 32 comma 1 d.lgs. 199/2021):

- a) il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- b) che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- c) che i rapporti tra i clienti finali siano regolati tramite un contratto di diritto privato che tenga conto delle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.

Il legale rappresentante della CER è, in tale sua funzione, il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

#### Art. 4 - DURATA

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

## TITOLO SECONDO RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO

### Art. 5 – PATRIMONIO E ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota iniziale, versata dai soci promotori per la copertura dei costi iniziali di funzionamento per la costituzione dell'Associazione;
- dalle quote associative;
- dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche;
- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione.

#### Art. 7 – DESTINAZIONE DELLE SOMME, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI CAPITALE

L'Associazione è retta e opera secondo principi democratici e ha quindi lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali in sede di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, non perseguendo profitti finanziari o di lucro.

La partecipazione alla Comunità, in qualità di soci o membri, è preclusa, pertanto, in ogni caso, alle grandi imprese. Tale circostanza è menzionata nelle Regole operative CACER (paragrafo 1.2.2.3 "Soci/membri della CER"). A norma delle stesse, inoltre, in caso di PMI, la partecipazione alla C.E.R. non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. Ovvero, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00. In caso contrario, tali PMI potranno svolgere solo il ruolo di produttore "terzo".

Le eventuali somme e i disavanzi dovranno essere destinati a programmi sociali e impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità in linea con l'oggetto sociale di cui all'art.3. A tal fine, somme e disavanzi provenienti da tutte le configurazioni interne alla C.E.T., saranno primariamente incanalate ed indirizzate allo sviluppo e implementazione di progetti sociali, ambientali o comunitari di interesse collettivo. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

A norma del paragrafo 1.2.2.2 "Atto Costitutivo/Statuto della CER" delle Regole Operative CACER, si ricorda inoltre che l'eventuale importo della

tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B (55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio e 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Tali valori soglia sono stati individuati in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g del Decreto CACER n. 414 del 07 dicembre 2023.

## TITOLO TERZO I SOCI

### Art. 8 – SOCI

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge che, nel caso specifico di Associazione riconosciuta, è posto pari ad almeno tre soci promotori.

I soci o membri della Comunità, che è un soggetto di diritto autonomo, possono essere identificati tra i seguenti soggetti: persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'esercizio dei poteri di controllo fa capo a tali soggetti, che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria.

A norma del paragrafo 1.2.2.2 "Atto Costitutivo/Statuto della CER" delle Regole Operative CACER, la comunità, come detto, è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le eventuali imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità energetica non costituisca l'attività commerciale e/o industriale prevalente). Inoltre, la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede (cfr. art. 32 comma 1 d.lgs. 199/2021):

- a) il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.
- b) che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
- c) che i rapporti tra i clienti finali siano regolati tramite un contratto di diritto privato che tenga conto delle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.

Sono previste tuttavia esclusioni, dal momento che la partecipazione alla Comunità, in qualità di soci o membri, è preclusa in ogni caso, alle grandi imprese. Tale circostanza è menzionata nelle Regole operative CACER (paragrafo 1.2.2.3 "Soci/membri della CER"). A norma delle stesse, inoltre, in caso di PMI, la partecipazione alla C.E.R. non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. Ovvero, è necessario che il

codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00. In caso contrario, tali PMI potranno svolgere solo il ruolo di produttore "terzo".

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento interno, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

I soci si distinguono in promotori e partecipanti. Entrambi hanno diritto di voto e partecipazione, compresi, nel novero dei soci partecipanti, i soci consumatori residenziali, i soci no profit e i soci in condizione di fragilità economica e i soggetti c.d. vulnerabili. Categorie queste che non sono tenute, a differenza dei soci consumatori titolari di un POD commerciale e dei soci consumatori titolari di un POD residenziale il cui ISEE supera i Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), al versamento della quota di associazione (per maggiori informazioni anche in merito al corrispettivo economico si rimanda al paragrafo 4.2 "Quote associative" del Regolamento interno). La partecipazione è gratuita anche per gli enti pubblici territoriali, tra cui i Comuni nelle persone dei loro rappresentanti. Tutti gli associati hanno diritto di intervenire alle Assemblee in presenza o a distanza, con diritto di parola e di voto. Le votazioni avvengono in forma palese. L'Assemblea si riunisce in modalità a distanza oppure presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo indicato entro 8 (otto) giorni dal Presidente. I soci promotori, nello specifico, hanno diritto al 50% dei voti in assemblea e il restante 50% spetta ai soci partecipanti.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci, purché in regola, ove previsto, con il pagamento delle quote e contributi sociali, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro

approvazione;

-conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali

-nell'ambito del mercato energetico, la partecipazione dei membri alla comunità energetica prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

-rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

-contrarre garanzie e obbligazioni finanziarie nell'interesse della Comunità, con esclusione di ogni responsabilità, anche indiretta, in capo ai soci partecipanti.

Tutti i partecipanti alla CER mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica.

I soci sono obbligati:

-a rispettare le norme del presente Statuto ed il Regolamento approvato;

-a versare le quote sociali (corrisposte, queste ultime, solo dai soci consumatori titolari di un POD commerciale e dai soci consumatori titolari di un POD residenziale il cui ISEE supera i 15.000 €);

-a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

-a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto.

La qualità di socio si perde per:

-dimissioni volontarie;

-cancellazione per morosità (qualora i soci consumatori titolari di un POD commerciale e i soci consumatori titolari di un POD residenziale il cui ISEE supera i 15.000 €, gli unici tenuti al versamento delle quote associative, risultino inadempienti);

-morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

-esclusione.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Per i membri che partecipano alla comunità energetica è possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

## TITOLO QUARTO GLI ORGANI SOCIALI

### Art. 10 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Vicepresidente;

Il Segretario;

Il Tesoriere.

### Art. 11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue decisioni obbligano tutti gli Associati.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Consigliere di maggiore età anagrafica. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina, anche solo per alzata di mano, un Presidente fra i presenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio o della rendicontazione economica.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno e ne ravvisi la necessità;
- quando almeno 2 (due) consiglieri o 1/10 (un decimo) degli Associati ne facciano richiesta.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso, da comunicare almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista, tramite il sito con avviso scritto. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e il riferimento all'eventuale documentazione da sottoporre all'approvazione della Assemblea. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati. In ogni caso, come detto, l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti espressi in quella sede. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice dei voti espressi in quella sede.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli Associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno metà più uno degli Associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi in quelle sedi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sempre e comunque il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Il Segretario è incaricato di verbalizzare i contenuti e le deliberazioni degli incontri assembleari. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

#### Art. 12 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione e, ove necessario, sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti;

-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

-fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;

-si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione;

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

-delibera l'esclusione degli Associati.

L'Assemblea straordinaria:

-delibera le modifiche dello Statuto;

-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 19 dello Statuto;

-nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione o suo delegato e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### Art. 13 – RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN ASSEMBLEA

Ogni Associato in regola con la sua posizione associativa può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Associato. Ogni Associato ordinario non può rappresentare più di 2 (due) Associati con diritto di voto in Assemblea. La scheda di delega, firmata dal delegante, accompagnata da copia di un documento di identità e redatta su apposito modulo fornito dall'Associazione, dovrà contenere il nome e cognome del delegato e del delegante e può essere revocata dall'Associato delegante solo se lo stesso è presente in Assemblea. In assenza dei predetti requisiti o nel caso in cui le deleghe rechino correzioni o cancellature nel nominativo del delegato, le stesse non saranno ritenute valide. La scheda di delega deve essere consegnata al Presidente all'inizio dell'Assemblea.

La Comunità ha inoltre provveduto ad individuare un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa - come richiesto dal GSE e in conformità al paragrafo 1.2.2.2 "Atto Costitutivo/Statuto della CER" delle Regole Operative CACER. I clienti finali partecipanti possono inoltre demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE. Tale soggetto, che si identifica e coincide con il "Referente" della Comunità Energetica, nel caso specifico è stato individuato nel legale rappresentante pro tempore della Energy Benefit ETS, Associazione no profit, iscritta al RUNTS come Ente del Terzo Settore con determinazione dirigenziale n. 5335 del 01/10/2024, non commerciale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – con sede in Via Nicandro Iosso, 12 Venafro (IS).

#### Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione salvo quelli specificamente riservati alla Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre (3) a un massimo di undici (11) componenti. In particolare, il numero minimo legale di 3 membri risulta così composto e ripartito tra soci promotori e soci partecipanti:

(obbligatoriamente) n. 2 soci promotori: rispettivamente, Presidente e Vicepresidente;

n. 1 socio partecipante oppure n. 1 socio promotore: in qualità di Consigliere.

Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione della Associazione e la sua composizione è espressione degli Associati .

La lista dei candidati da presentare per la composizione dei Consigli Direttivi successivi al primo dovrà prevedere che almeno la metà più uno dei componenti siano di indicazione degli Associati promotori.

Il Consiglio Direttivo è convocato - con almeno cinque (5) giorni di anticipo per le sedute ordinarie e con almeno due giorni di anticipo in caso di motivata urgenza - con avviso scritto pubblicato sul sito internet dell'associazione, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.

Sono valide e atte a deliberare riunioni costituite con modalità totalitaria e, pertanto, con la partecipazione di tutti i Consiglieri ancorché la riunione non sia stata convocata con le modalità di cui al precedente paragrafo. In tal caso deve essere verbalizzato l'ordine del giorno e che tutti i Consiglieri si dichiarano informati e che nulla oppongono alla trattazione e deliberazione.

I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti, anche più volte ma con il limite di tre mandati.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva, nomina il sostituto la cui nomina dovrà essere ratificata alla prima Assemblea ordinaria utile successiva.

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, il Consiglio nella sua totalità decade e il Presidente dovrà con urgenza convocare una Assemblea ordinaria per la elezione di tutti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo in sostituzione di quello decaduto il quale rimane in carica per l'ordinaria attività gestoria sino alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale, per la gestione della Associazione con la finalità del raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri delegati.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei partecipanti, con la presenza di almeno la metà dei componenti, tale essendo il quorum costitutivo.

Ogni riunione del Consiglio Direttivo è verbalizzata dal Segretario il quale cura la conservazione dei verbali.

Alla prima riunione dopo la sua costituzione, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario e il Tesoriere.

Sono, fra gli altri, compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere al proprio interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- mantenere aggiornato il Registro degli Associati valutando le richieste di ammissione alla CER e sulle stesse deliberando;
- effettuare proposte in merito alla esclusione di un Associato dalla CER;
- redigere il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo;
- stabilire la quota associativa alla CER;
- individuare e nominare il Referente;
- approvare il Regolamento interno della CER ed ogni eventuale sua revisione e modifica;
- approvare gli accordi, comunque denominati, di messa a disposizione da parte di terzi degli impianti di produzione o di aree sulle quali realizzarli;
- deliberare su ogni argomento di gestione della CER sulla base dei principi stabiliti dal presente statuto e dalla normativa applicabile.

Per il funzionamento del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge e allo statuto, fatto salvo per gli atti che siano per legge, per Statuto o Regolamento demandati all'Assemblea. In ogni riunione, il Consiglio Direttivo valuta l'andamento generale ed economico dell'Associazione e della sua gestione in relazione al perseguimento dei fini associativi come previsti dallo Statuto. Il Consiglio Direttivo valuta e prende i necessari provvedimenti per il migliore, più efficace ed efficiente perseguimento degli scopi associativi, in particolare in merito allo sfruttamento degli impianti di produzione da FER in applicazione della normativa incentivante applicabile. Inoltre, decide in merito a ogni possibile eventuale ulteriore iniziativa da intraprendere in linea con e in funzione allo scopo dell'Associazione in materia di energie rinnovabili e benefici ambientali.

#### Art. 15 – PRESIDENTE E ALTRE CARICHE

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto – salvo che per il primo Presidente eletto in sede di costituzione - da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti. Il Consiglio Direttivo nomina anche un vice Presidente il quale avrà la funzione di sostituire il Presidente in sua assenza o impedimento alla partecipazione delle riunioni del Consiglio Direttivo. La carica di vice Presidente e quella di Tesoriere o Segretario sono sovrapponibili.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno, e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Consiglio Direttivo può delegare le sue funzioni, attività e poteri al Presidente. Tali deleghe devono risultare da specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo e ha il compito di riscuotere le quote d'iscrizione e curare la tenuta della contabilità dell'Associazione.

Il Segretario è nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo e ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali sia assembleari che del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono gratuite.

#### TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 16 - OBBLIGAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione risponde delle obbligazioni contratte esclusivamente con il proprio patrimonio.

I Soci, sia Promotori che Partecipanti, non rispondono personalmente delle obbligazioni dell'Associazione, salvo il caso di responsabilità individuale per atti contrari alla legge o allo Statuto.

##### Art. 17 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

##### Art. 18 – REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva il Regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

##### Art.19 – ESTINZIONE, SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Per le associazioni riconosciute quanto in oggetto e relativo procedimento liquidatorio è disciplinato dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni attuative.

##### Art. 20 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Firmato: Fagnoli Massimiliano - Isabelle Reggi - Alessandro Tavolieri - De Nitto Nicola - Federico Labate Notaio